

**NR. 1308/2023 V.G.**



**TRIBUNALE DI TREVISO**

**Seconda Sezione Civile**

**ORDINANZA DI CONFERMA DI MISURE PROTETTIVE**

**EX ART. 19 comma 4 CCI**

Il Giudice designato, dott. Bruno Casciarri  
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1308/2023 V.G.;

visto il ricorso depositato in data 27-02-2023 da

██████████ con sede legale in ██████████  
██████████ ex art. 19 CCI, con il quale ha chiesto la conferma  
delle misure protettive ex art. 18 CCI e, per l'effetto, di voler inibire al  
creditore ██████████, per il termine di 120 giorni dalla  
pubblicazione delle misure nel Registro delle Imprese, la facoltà di iniziare o  
proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della ricorrente o sui  
beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

premessi che:

- in data 17-2-2023 ██████████ (di seguito anche la Società o la Ricorrente), in qualità di imprenditore commerciale, ha provveduto alla presentazione, presso la piattaforma telematica nazionale all'uopo istituita, di un'istanza per la nomina di un esperto indipendente nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa ai sensi degli artt. 12 ss. CCI;
- in data 27-02-2023 il dott. ██████████ ha accettato la nomina di esperto nell'ambito della composizione negoziata della Società;
- il ricorso ex art. 19 CCI è stato depositato in data 27-02-2023 (lo stesso giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive);

- all'udienza del 4-04-2023, fissata con decreto dell'1-03-2023, sono comparsi la società ricorrente e l'Esperto mentre [REDACTED] non si costituita e non è comparsa;

- nei termini fissati con il citato decreto l'Esperto ha depositato il parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e la Società memoria difensiva;

a scioglimento della riserva assunta, osserva:

### IL RICORSO DI

La ricorrente nell'ambito della composizione negoziata ha presentato in data 17-02-2023 istanza di applicazione di misure protettive ex art. 18 CCI nei confronti del solo creditore .

Nel ricorso ha ricostruito il profilo storico e gli attuali ambiti operativi della società, le cause delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali derivanti dalla pandemia e dal successivo aumento dei costi per materie prime, energia e in genere di produzione con difficoltà di adeguamento dei prezzi alla clientela.

Il sensibile aumento del fatturato non è stato accompagnato da un corrispondente aumento del margine operativo.

La situazione di tensione finanziaria ha riguardato la sola posizione di [REDACTED] atteso che i fornitori, [REDACTED] e banche vengono regolarmente pagati.

Tra il 2017 e il 2019 la Società aveva ottenuto, infatti, da [REDACTED] quattro finanziamenti agevolati per complessivi E. 485.000,00, revocati in piena pandemia (in data 26-11-2020 quello per l'importo di E. 325.000,00 finalizzato all'inserimento nel mercato russo e gli altri in data 18-5-2021).

[REDACTED] ha, quindi, chiesto l'immediata restituzione –prima delle scadenze pattuite- dell'importo di E. 256.538,82 più interessi e agito in via monitoria ottenendo dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 4330/2022, poi dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza 16-11-2022, a cui è seguito atto di precetto per complessivi E. 267.997,07.

[REDACTED] ha elaborato il *business plan* gennaio 2023 – dicembre 2027 che, in coerenza con l'art. 17 comma 3 lett. b) CCI, indica

le iniziative industriali che la società intende intraprendere destinate a incidere su ricavi e costi, migliorando i flussi di cassa attesi, in particolare:

- una politica, già iniziata da dicembre 2022, di adeguamento dei prezzi delle offerte, con aumento di fatturato a parità di volumi produttivi;
- la diminuzione dell'incidenza dei costi delle materie prime e delle lavorazioni di terzi, sia in virtù della scontistica premiale, inizialmente, sia come conseguenza delle ricerche di mercato che verranno eseguite dall'ufficio acquisti, anche in forza dell'assunzione di un nuovo dipendente a ciò dedicato;
- la diminuzione del costo per compenso degli amministratori - in considerazione della riduzione che gli stessi hanno proposto - che andrà a compensare in parte l'aumento del costo del personale conseguente alla nuova assunzione.

La Società ha, inoltre, predisposto il piano finanziario che prevede la continuazione del regolare pagamento di tutti i creditori (fornitori, erario ed enti previdenziali, banche – in particolare con riferimento alle rate di restituzione dei mutui – e società di leasing).

Con riferimento al debito nei confronti di ██████████ stante la insostenibilità di una restituzione in un'unica soluzione, il piano si fonda su una proposta che comporta il pagamento di euro 50.000 al perfezionamento dell'accordo, ai sensi dell'art. 23, comma 1 CCI, e successive n. 60 rate mensili di euro 4.000 circa ciascuna ad un tasso di remunerazione da concordare (ipotizzato al 5%); conseguentemente, nei flussi di cassa per la restituzione di finanziamenti a medio e lungo termine, il piano tiene conto sia del versamento della somma iniziale pari a circa il 20% del debito complessivo, sia della sommatoria tra le rate mensili di restituzione dei mutui bancari (per circa € 7.000) e le rate, ipotizzate in € 4.000 circa, di restituzione dei finanziamenti a ██████████ .

#### IL PARERE DELL'ESPERTO

Nel termine assegnato dal Giudice, l'Esperto, dott. ██████████ , ha depositato la relazione del 23-03-2023 in ordine all'attività svolta e all'esito delle analisi relativamente alla verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.

L'Esperto ha verificato l'attuabilità del piano, intesa come la capacità dello stesso, nelle sue linee essenziali, di consentire il riequilibrio della situazione finanziaria e, conseguentemente, il rilancio dell'attività aziendale, mediante lo riscadenziamento del debito verso [REDACTED]

Ha condotto un'attenta analisi e valutazione dell'attuabilità della manovra finanziaria e della fattibilità delle ipotesi sottostanti alle previsioni di piano, anche mediante specifiche analisi di sensitività volte a testare la capacità di tenuta del piano sotto diversi scenari alternativi, peggiorativi rispetto allo scenario base.

L'Esperto ha stimato che l'evoluzione dei ricavi con riferimento all'intero orizzonte di piano è, in via generale, definita in maniera puntuale ponendo obiettivi realizzabili.

Ha, inoltre, condotto l'analisi sulla coerenza delle azioni pianificate con gli obiettivi di piano e sullo stato di avanzamento degli stessi concludendo in senso favorevole circa la fattibilità delle ipotesi relative ai ricavi di vendita contenute nel piano, considerato che l'evoluzione del portafoglio ordini e gli *stress test* sui ricavi confermano come fattibili le previsioni di piano relative alle vendite.

L'Esperto ha ritenuto che i livelli di EBITDA attesi siano fattibili e, dunque, raggiungibili e che la dinamica del capitale circolante netto rifletta evoluzioni fisiologiche sia nei rapporti con la clientela, sia con i fornitori, basate su assunzioni considerabili condivisibili e allineate con i dati storici della Società e che, in definitiva, si basi su ipotesi sottostanti fattibili e supportate dallo *stress test* sui DSO Days Sales Outstanding (tempo medio di incasso).

Ha stimato che le prospettive di generazione dei flussi di cassa sottese al piano siano tali da garantire il servizio del debito e l'assolvimento delle obbligazioni contrattuali indicate nella manovra finanziaria, anche avuto riguardo all'evoluzione delle disponibilità di cassa lungo l'orizzonte di piano.

Dall'analisi dei flussi di cassa a servizio del debito generati dalla Società nel caso in cui il pignoramento disposto da [REDACTED] andasse a buon fine è emerso che la Società andrebbe incontro a difficoltà finanziarie tali da non essere in grado di sostenere il prosieguo dell'attività con le risorse finanziarie disponibili.

L'Esperto ha concluso che la mancata concessione delle misure protettive richieste potrebbe compromettere seriamente la continuità aziendale, non dando tempo alla Società di realizzare gli obiettivi industriali e finanziari descritti nel piano e che pertanto tali misure possono assicurare il buon esito delle trattative con i creditori della Società.

#### LA POSIZIONE DI

██████████ non si è costituita e non ha partecipato all'udienza del 4-4-2023; secondo quanto riferito dall'Esperto non ha interloquuto con lui né ha dato risposta all'invito a fissare un incontro.

#### LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE NEI CONFRONTI DI

██████████

All'esito del procedimento devono essere confermate le misure protettive richieste da ██████████ nei confronti della creditrice ██████████.

La ricorrente ha osservato le rigide incombenze procedurali dettate dall'art. 19, co. 1, CCII.

Sussiste il *fumus boni juris* declinato come ragionevole probabilità di perseguire il risanamento.

L'Esperto ha condotto una rigorosa e attenta disamina della complessiva situazione della società, attraverso l'analisi dei dati documentali e la diretta interlocuzione in loco con l'organizzazione aziendale, evidenziando in maniera critica non solo i fattori di forza dell'azienda ma anche i profili problematici.

Il parere finale è ampiamente positivo e si fonda sui seguenti assunti che dimostrano la sussistenza di una ragionevole prognosi di risanamento dell'impresa:

- l'EBITDA atteso è positivo, segno che l'azienda produce ricchezza ed ha la capacità di autofinanziarsi; tale dato è valorizzato al punto 7.5 del Protocollo a norma del quale “...non vi è di norma pregiudizio per la sostenibilità economico-finanziaria quando nel corso della composizione negoziata ci si attende un margine operativo loro positivo...”;
- le prospettive di generazione dei flussi di cassa sottese al piano sono tali da garantire il servizio del debito e l'assolvimento delle obbligazioni contrattuali

indicate nella manovra finanziaria, anche avuto riguardo all'evoluzione delle disponibilità di cassa lungo l'orizzonte di piano.

La crisi di [REDACTED] deriva dalla difficoltà di far fronte al pagamento del debito nei confronti di [REDACTED] in un'unica soluzione in luogo dei ratei convenuti.

Attraverso la composizione negoziata la ricorrente si pone il ragionevole obiettivo di concordare il pagamento di euro 50.000 al perfezionamento alla sottoscrizione e successive n. 60 rate mensili di euro 4.000 circa ciascuna ad un tasso di remunerazione da concordare (ipotizzato al 5%).

Ricorre anche il requisito del *periculum in mora*, atteso che un'eventuale e del tutto probabile iniziativa esecutiva da parte di [REDACTED], che ha già ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pregiudicherebbe le trattative, la possibilità del risanamento e, in definitiva, la stessa continuità aziendale.

La misura protettiva di cui si è avvalsa la debitrice nei confronti della sola [REDACTED] appare proporzionata nel bilanciamento degli interessi e coerente con il fine perseguito.

L'Esperto ha confermato che le misure sono funzionali alla continuità e al buon esito delle trattative.

Quest'ultime, stante la ristrettezza dei tempi e la necessità delle verifiche preliminari sul piano presentato da [REDACTED], non sono ancora iniziate.

In conclusione, deve essere accolto il ricorso e disposta la conferma delle misure ex art. 18 CCI richieste dalla ricorrente nei confronti di [REDACTED] per la durata di giorni 120, tenuto conto della circostanza che le trattative, per le ragioni prima indicate e anche per il silenzio serbato dalla creditrice, non sono ancora iniziate.

### **PQM**

conferma le misure protettive ex art. 18 CCI2021 richieste da [REDACTED] e, per l'effetto, inibisce al creditore [REDACTED], per il termine di 120 giorni dalla pubblicazione delle misure nel Registro delle Imprese, la facoltà di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul

patrimonio della ricorrente o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata  
l'attività d'impresa

Treviso, 6 aprile 2023

Il Giudice designato

*Bruno Casciarri*